

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 23/2021 modificato con delibera del CC n. 31 del
17/03/2023, delibera del C.C. n. ____ del ____

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	8
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	9
Articolo 10 – Presupposto del canone	9
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	9
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	10
Articolo 15 – Dichiarazione.....	11
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	11
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 18 - Sanzioni	12
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	13
Articolo 21 – Riduzioni	14
Articolo 22 - Esenzioni	14
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	15
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	16
Articolo 27 - Spazi riservati esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni	17
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo.....	18
Articolo 30 - Riduzione del diritto	18
Articolo 31 - Esenzione dal diritto	18
Articolo 32 - Pagamento del diritto	19
Articolo 33 - Norme di rinvio	19
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 34 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	19
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni	19
Articolo 37 - Occupazioni abusive	20
Articolo 38 - Domanda di occupazione	20
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	21
Articolo 40 - Obblighi del concessionario.....	23
Articolo 41 - Durata dell’occupazione	23

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	23
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	23
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	24
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 47 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	25
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	25
Articolo 50 - Passi carrabili	26
Articolo 51 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità	26
Articolo 52 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 53 - Agevolazioni	27
Articolo 54 - Esenzioni	28
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	29
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	30
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	30
Articolo 58 - Rimborsi	30
Articolo 59 - Sanzioni	30
Articolo 60 - Attività di recupero.....	31
CAPO V – CANONE MERCATALE	31
Articolo 61 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	32
Articolo 63 - Domanda di occupazione	32
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	32
Articolo 65 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 67 - Occupazioni abusive	33
Articolo 68 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	34
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva	34
Articolo 71 - Rimborsi	34
Articolo 72 - Sanzioni.....	34
Articolo 73 - Attività di recupero.....	35
Articolo 74 – Efficacia del regolamento	35

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 24/11/2005, successivamente modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di legge: deliberazione n. 80 del 31/10/2006, deliberazione n. 17 del 28/02/2013, deliberazione n. 31 del 29/03/2019.
5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, per garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi e ai canoni sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, come modificato dall'art. 19bis D.L. 95/2025, convertito in L. 118/2025, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si definiscono:
 - luoghi pubblici: le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio a cui chiunque, *uti cives*, può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
 - luoghi aperti al pubblico: i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere

soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Gli impianti pubblicitari di cui al Piano Generale degli Impianti, e nel dettaglio previsti nelle tavole 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, e in eventuali progetti organici approvati con delibera di Giunta Comunale si intendono autorizzati ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e succ. mod. ed integrazioni, salvo le disposizioni previste dal sopra citato D.L.vo n. 285/92 e dal D.P.R n. 495/92 e le specifiche prescrizioni fornite dal Comando di Polizia Municipale in fase di collocazione e in subordine al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada non è comunale.
3. In tutti gli altri casi il soggetto interessato all'apposizione di impianto pubblicitario presenta denuncia inizio attività su apposito modello predisposto e disponibile anche sul sito internet presso lo Sportello Unico Attività Produttive, con le modalità consentite dalla legge, allegando in n. 3 copie (n. 5 copie se l'immobile è in area assoggettata al vincolo di cui al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio)
 - gli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanza dalla strada);
 - una planimetria ubicativa in scala adeguata e una relazione fotografica con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
 - una autoattestazione a firma di tecnico nella quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

- Il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale, almeno che questo non venga richiesto contestualmente alla presentazione dell'istanza principale con le modalità del DPR 447/1998
- 4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è sufficiente una unica relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato
- 5. L'Ufficio competente al momento del ricevimento della denuncia inizio attività trasmette la denuncia attività ai fini del controllo al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Urbanistica.
- 6. Nel caso l'impianto sia ubicato in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico, storico e delle bellezze naturali l'interessato presenta domanda di autorizzazione paesaggistica con le modalità e la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'Ufficio competente al momento del ricevimento della domanda comunica il responsabile del procedimento ed inizia l'istruttoria della relativa pratica acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati. L'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile del servizio acquisito il parere della commissione edilizia integrata e della Sovrintendenza ai Beni storici Ambientali nel termine di 90 gg.
- 7. La facoltà di collocare gli impianti con le procedure descritte ha validità per un periodo di tre anni ed è di volta in volta tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.
- 8. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 9. Prima di iniziare la pubblicità il titolare quale soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune o al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione ex art.8 del D.Lgs.vo 507 del 1993.
- 10. Le procedure avviate presso il servizio di Sportello Unico Attività produttive saranno inserite nel protocollo informatico al quale il concessionario potrà accedere tramite internet ai fine della consultazione per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- 11. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.
- 12. Per la pubblicità effettuata per periodi inferiori a tre mesi valgono le disposizioni dei commi da 13 a 19 del presente articolo.
- 13. Gli impianti pubblicitari per la pubblicità temporanea di cui al Piano Generale degli Impianti, e nel dettaglio previsti nell'elenco degli stendardi e degli striscioni si intendono autorizzati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ed integrazioni, salvo le disposizioni previste dal sopra citato D.L.vo n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92 e le specifiche prescrizioni fornite dal Comando di Polizia Municipale in fase di collocazione e in subordine al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada non è comunale.
- 14. In tutti gli altri casi il soggetto interessato all'apposizione di impianto pubblicitario temporaneo presenta denuncia inizio attività su apposito modello predisposto e disponibile anche sul sito internet presso lo Sportello Unico Attività Produttive 20 gg della data indicata come inizio per l'effettuazione della pubblicità , con le modalità consentite dalla legge e seguendo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
- 15. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario temporaneo, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.
- 16. Prima di iniziare la pubblicità il titolare quale soggetto passivo dell'imposta è tenuto a presentare al Comune o al concessionario per la riscossione apposita dichiarazione ex art.8 del D.Lgs.vo 507 del 1993.

17. E' facoltà del Comune impedire la collocazione dell'impianto pubblicitario temporaneo oppure dettare specifiche prescrizioni per la collocazione dello stesso, quando ricorrono comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
18. Le procedure avviate presso il servizio di Sportello Unico Attività produttive saranno inserite nel protocollo informatico al quale il concessionario potrà accedere tramite internet ai fine della consultazione per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
19. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o a cose derivanti dalla collocazione della pubblicità autorizzata, né per pretese di terzi nei confronti del soggetto autorizzato.
20. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza prevista all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
21. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 comma 9 del regolamento di attuazione del codice stradale, di provvedere alla rimozione degli stessi entro 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali di cui alla Parte Terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.vo 22.01.2004, n.42, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fatto salvo quanto previsto dal Piano del Colore e dal Piano generale degli impianti.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui alla Parte seconda

del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs.vo 22.01.2004, n.42, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese o luoghi di culto, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti secondo quanto previsto dal Piano del Colore e dal Piano generale degli Impianti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e succ. mod. ed integrazioni.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art.23 del vigente Codice della Strada, secondo le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e succ. mod. ed integrazioni.

5. All'interno del centro storico, da considerarsi zona di pregio e valore storico ambientale, non è autorizzata la installazione di mezzi pubblicitari, salvo quanto individuato nel Piano Generale degli Impianti. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal Regolamento Urbanistico, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

6. All'interno dell'area sottoposta al Piano del Colore l'apposizione delle insegne di esercizio è soggetta alle prescrizioni del medesimo Piano.

7. La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito al punto 8 dell'art. 3 del Codice della Strada e delimitato ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14/06/2013* mod. ed integrazioni e nelle forme che non siano in contrasto con le norme di comportamento previste dal Codice della Strada. La pubblicità fonica entro il centro abitato è vietata. La pubblicità elettorale a mezzo di impianti di diffusione fonica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.130 è autorizzata dal Sindaco ovvero, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto. La pubblicità fonica anche quando consentita ed autorizzata è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese, luoghi di culto e cimiteri. E' consentito l'utilizzo di impianti di diffusione acustica in occasione di manifestazioni politiche, religiose o istituzionali ovvero per manifestazioni di intrattenimento o pubblico spettacolo debitamente autorizzate nei limiti massimi stabiliti dalla normativa per l'esposizione al rumore.

8.E' altresì vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante loro apposizione su veicoli in sosta. Per la propaganda politica ed elettorale si applicano le disposizioni della Legge 24.04.1975 n. 130.

9. La pubblicità effettuata mediante striscioni e stendardi è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano Generale degli Impianti .

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La popolazione del Comune di Colle di Val d'Elsa alla data del 31 dicembre 2024 era di 21610 abitanti.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
10. Tutte le maggiorazioni e le riduzioni di tariffa previste dalle norme e dal presente regolamento si applicano singolarmente sulla tariffa base.
11. Qualora la pubblicità ordinaria e la pubblicità effettuata con veicoli venga realizzata in forma luminosa e illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
 4. Il canone sarà determinato moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di graduazione di cui sopra.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi-Pubblicità, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento ad € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,25 e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, pertanto il versamento deve essere eseguito contestualmente alla presentazione dell'istanza pagamento dell'imposta deve essere effettuato
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il

31 marzo di ciascun anno; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, fatta salva l'individuazione di una diversa misura nell'ambito del regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 18 - Sanzioni

1. In tutte le ipotesi di omesso/parziale/tardivo versamento di un canone commesse dopo il 1° settembre 2024, si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 12,5 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 25 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
2. A fronte di quanto disposto dall'art. 5 D.Lgs. 87/2024, in deroga al principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, alle violazioni di omesso/parziale/tardivo versamento commesse prima del 1° settembre 2024, continuerà ad applicarsi la precedente sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 30 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
3. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione e alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nella Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe così come la tariffa per le superfici eccedenti tale soglia dimensionale.
2. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a quarantotto ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
5. Il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza, la sede o il deposito. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone come deliberato dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone come deliberato dalla Giunta Comunale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera si applica il canone come deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone si applica il canone come deliberato dalla Giunta Comunale.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, ad eccezione della distribuzione manuale di volantini di cui al sotto riportato art. 33;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm quadrati.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte dell'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, nonché quella patrocinata, promossa e/o finanziata dal comune a condizione che non sia presente scopo di lucro".

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le pubblicità effettuate dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ufficialmente riconosciuti, limitatamente alle attività svolte per il raggiungimento dei fini statutari istituzionali;
- j) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, nei termini definiti dall'art. 10 L. 448/2001 e dalle successive norme interpretative;
- k) Le forme pubblicitarie riguardanti la programmazione dell'attività cinematografica e teatrale nel caso di gestione diretta dell'amministrazione comunale;
- l) Volantini distribuiti manualmente ai fini di propaganda politica o sindacale.
- m) Progetti di promozione del territorio (proposti al servizio Attività Economiche e Turismo e/o al servizio Cultura, Scuola e Sport) effettuata contestualmente a pubblicità privata, dietro presentazione di specifico progetto provvisto di schema esemplificativo, approvato con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale. L'esenzione per la parte interessata dalla promozione del territorio.";
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 24/11/2005, successivamente modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di legge: deliberazione n. 80 del 31/10/2006, deliberazione n. 17 del 28/02/2013, deliberazione n. 31 del 29/03/2019.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione;
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. Viene fatto salvo il caso di manifesti riguardanti l'attività di soggetti di cui all'art. 20 del D.L.vo 507/93, nel cui caso responsabile è esclusivamente colui che materialmente viene colto in flagranza nell'atto di affissione, non sussistendo responsabilità solidale (art. 480 L. Finanziaria 2005).
13. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali vigenti in materia.

Articolo 27 -Spazi riservati esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il Comune riserva il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti a favore dei seguenti soggetti:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La richiesta di utilizzo di detti spazi e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento comunale.
3. Il prospetto dettagliato degli impianti riservati all'affissione diretta disponibili, e' depositato presso il Servizio Bilancio Entrata e presso il Gestore del Servizio Affissioni (elenco n. 6 Piano Generale degli Impianti).
4. L'affissione diretta deve essere preceduta da richiesta da inoltrare al Comune o al Gestore del Servizio Affissioni nel caso di affidamento.
5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico tenuto dal Comune o dal Gestore del Servizio Affissioni nel caso di affidamento.
6. La durata delle affissioni è di gg. 8, ridotta a gg. 4 per gli annunci mortuari.
7. Ogni richiedente non può essere autorizzato all'affissione diretta per un numero maggiore del 5% degli spazi disponibili.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata immediatamente al soggetto richiedente l'autorizzazione.
9. Il comune e il gestore non fornisce personale per l'affissione e non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato. Il Comune o il Gestore, in caso di affidamento in concessione, potranno valutare, dietro presentazione di idonea richiesta, l'opportunità di effettuare il servizio affissione tramite utilizzo di proprio personale, dietro pagamento di idoneo corrispettivo.
10. La rimozione dei manifesti affissi negli spazi riservati dovrà avvenire a cura del soggetto richiedente:
11. La richiesta per l'affissione diretta è presentata almeno gg. 3 prima del giorno in cui il soggetto ritiene di esporre i manifesti. Per l'affissione di annunci mortuari o di manifesti la cui esposizione ha carattere di urgenza, la richiesta può essere presentata lo stesso giorno dell'affissione.
12. Fermo restando il diritto alla riserva degli spazi, in caso di disponibilità degli stessi per mancato utilizzo, questi potranno essere destinati, nei limiti degli spazi e dei periodi temporali richiesti, all'utilizzo come supporti per affissioni di categorie non riservatarie. Il Comune o il Gestore, in questo caso, dovrà aver cura di disporre l'affissione in modo da non pregiudicare il diritto delle categorie riservatarie.
13. Salvo diversa previsione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il

canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. La presenza all'interno del manifesto di cui ai punti b), c) e d) di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm quadrati.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio (es. ordinanze del sindaco, avvisi recanti disposizioni di carattere amministrativo nonché manifesti recanti annuncio di manifestazioni, mostre o spettacoli gratuiti patrocinati dal comune);
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - h) I manifesti riguardanti la programmazione dell'attività cinematografica e teatrale nel caso di gestione diretta dell'amministrazione comunale;
2. La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 cm quadrati

Articolo 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con utilizzo di bollettino di conto corrente postale intestato al Comune e/o secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Funzionari responsabili per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono, per i propri ambiti di competenza: il responsabile del Servizio Tributi, il responsabile del Servizio di Polizia Municipale e il responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita al Servizio Tributi del Comune o allo Sportello Unico delle Attività Produttive, nei casi in cui ricorra l'ambito di applicazione del DPR 447/1998, o al Comando di Polizia Municipale nei casi previsti dall'art. 13. Il Servizio Tributi provvederà al rilascio dell'autorizzazione o concessione, con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
 - la descrizione particolareggiata dell'opera eseguita, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica.
 4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 5. La domanda per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere presentata almeno dieci (10) giorni prima della data richiesta di inizio occupazione. Nel caso di domanda di occupazione spedita a mezzo posta il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso di raccomandata.
 6. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente l'eventuale canone; in ogni caso la pratica dovrà essere successivamente regolarizzata sulla base della disciplina del presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e ss del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni).

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della regolarità della stessa e di tutti gli elementi sui quali questa si fonda, nonché ad un controllo della documentazione allegata. Dopo tale verifica, il responsabile provvede ad inoltrarla agli uffici competenti per la necessaria acquisizione degli specifici pareri tecnici. Detti pareri debbono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di giorni cinque (5) dalla data della richiesta.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art.37, il responsabile può richiedere, entro tre (3) giorni dalla presentazione della domanda, l'integrazione della documentazione tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, ai fini della tempestiva istruttoria del procedimento, è consentito l'uso di mezzi di comunicazione diretta (verbale, telefonica o posta elettronica ecc).
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a mezzo fax, con lettera o comunque con modalità riconosciute per legge, entro giorni cinque (5) dalla ricezione della raccomandata, pena l'archiviazione della stessa. Tale termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera o con lo strumento alternativo adottato.
4. La richiesta di cui al comma 1 di questo articolo sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento.
5. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri favorevoli di competenza degli Uffici Comunali interessati, rilascia l'atto di

concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: il concessionario, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, l'uso specifico, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

6. Gli atti per l'occupazione permanente e per le occupazioni temporanee ricorrenti sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di occupazione temporanea il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato l'atto è la data di inizio dell'occupazione indicato nella richiesta, quando la domanda è stata presentata nei termini prescritti dall'art. 37, comma 5, del presente regolamento.
7. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, oltre a quelle di cui agli articoli del presente regolamento ed a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
8. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27, comma 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
10. Entro il termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare la situazione antecedente all'occupazione.
11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
12. Il responsabile del procedimento rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione previo l'adempimento dei seguenti obblighi:
 - versamento delle spese di istruttoria, se dovute;
 - versamento del deposito cauzionale, se dovuto, determinato dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia di eventuali danni. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento,
 - marca da bollo.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali.
14. All'atto di autorizzazione o concessione viene allegato un prospetto di determinazione del canone, quando dovuto, parte integrante del provvedimento amministrativo.
15. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Il canone sarà determinato moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di graduazione di cui sopra.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. (come specificato nell'allegato A al presente regolamento), sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come già determinato e approvato dalla Commissione Edilizia per le stesse finalità connesse all'applicazione della TOSAP di cui al titolo II, del D.Lgs. n. 507, del 15.11.1993.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si intendono già recepite dalla tariffa come annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base al calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. I comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione

ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,00 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, nonché di quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale.

4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.

5. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e che non rientrano nella previsione di cui ai commi precedenti sono soggetti a un canone di € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributivo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe del canone.
2. Occupazioni temporanee – Si prevede l'applicazione di una riduzione del canone del 50% a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico temporaneo con ponteggi edili per rifacimento facciate di unità immobiliari poste all'interno del Centro Commerciale Naturale. Per la delimitazione del Centro Commerciale Naturale vedi Deliberazioni della G.C. n. 255 del 30/11/2004 e n. 128 del 14/06/2005 e successive modifiche e integrazioni. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare della concessione dovrà presentare idonea richiesta al Servizio Tributi del comune e ricevere successiva approvazione.
3. Occupazioni Permanenti e temporanee ricorrenti – Si prevede l'applicazione di una riduzione del canone del 30% a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico, nel caso in cui gli stessi, nello svolgimento della loro attività commerciale e/o imprenditoriale, vengono a subire disagi a causa di lavori di vario genere, eseguiti

sull'intero territorio comunale, commissionati dall'Amministrazione Comunale per una durata superiore a gg. 60. Per l'applicazione di tale riduzione il titolare dell'attività dovrà presentare idonea richiesta all'Amministrazione Comunale e dovrà ricevere successiva approvazione dal servizio competente.

E' prevista, altresì, una riduzione del canone pari al 10% nel caso in cui i soggetti passivi richiedenti occupazione di suolo pubblico uniformino i loro arredi a Programmi Coordinati di Riqualificazione Urbana, come approvati dall'Amministrazione comunale.

Per ottenere tale riduzione e' necessario presentare certificato di conformità al Programma di Riqualificazione Urbana, rilasciato dal Responsabile SUAP. La riduzione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione di detta certificazione.

Tale tipologia di riduzione e' applicabile a tutte le occupazioni ricorrenti ed alle permanenti limitatamente alle seguenti:

1B Arredo Urbano con fioriere e simili;

1D Occupazioni con Ombrelloni, tavoli e sedie;

2A Occupazioni con tendoni;

2B Occupazioni con vetrinette insegne.

4. Occupazioni temporanee di pubblica utilità – Si prevede che i soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico temporaneo rilasciate per lo svolgimento di lavori a cui sia formalmente riconosciuto il carattere di pubblica utilità abbiano diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori da tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori da sei mesi fino ad un anno.

Per l'applicazione di tale riduzione il titolare della concessione dovrà presentare idonea richiesta al Servizio Tributi del comune e ricevere successiva approvazione.

Articolo 54- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, c. 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) occupazioni di natura non commerciale effettuate dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ufficialmente riconosciuti, ancorché effettuate da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali. Sono consentite occupazioni per non più di due occasioni all'anno e di durata non superiore a due giorni consecutivi.

c) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a ventiquattro ore e purché l'area occupata non ecceda i 20 mq;

d) commercio itinerante;

e) occupazioni di suolo e sovrastanti il suolo pubblico con vasi fiore festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

f) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc , e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore ad 8 ore;

g) occupazioni con fiori e piante ornamentali, con sporgenza non superiore a 50 cm., aventi una superficie complessiva non superiore a mq. 1, faretti, lampade, telecamere e

tende all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile

l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori ad un mq o ml, ad esclusione di quelle effettuate con distributori automatici e simili,

m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);

o) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

p) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

q) abrogato;

r) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

s) occupazioni di aree cimiteriali;

t) occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e ombrelloni su spazi al suolo già occupati e su cui viene pagato il canone;

u) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente;

v) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.).

z) occupazioni del sottosuolo con cisterne, pozzetti e allacciamenti effettuati per uso civile;

aa) occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto di Giunta.

Aaa) per l'occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità: con bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Colle di Val d'Elsa, rilasciato dall'ufficio tributi, con versamento diretto con utilizzo di sistema bancomat presso lo stesso servizio, o tramite bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria Comunale. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. Per occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata inferiore o uguale ai 4 giorni, il versamento del canone deve essere effettuato brevi manu al funzionario incaricato di Polizia Municipale ed il rilascio della relativa ricevuta ha valore di titolo abilitativo ai fini dell'occupazione
4. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare all'occupante sono riconosciuti gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, fatta salva l'individuazione di una diversa misura nell'ambito del regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 59 - Sanzioni

1. In tutte le ipotesi di omesso/parziale/tardivo versamento di un canone commesse dopo il 1° settembre 2024, si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 12,5 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento

sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 25 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.

2. A fronte di quanto disposto dall'art. 5 D.Lgs. 87/2024, in deroga al principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, alle violazioni di omesso/parziale/tardivo versamento commesse prima del 1° settembre 2024, continuerà ad applicarsi la precedente sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 30 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
3. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione e alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 57 del presente Regolamento.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di

strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dall'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione anche utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone sarà determinato moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti di graduazione di cui sopra.
5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.

(come specificato nell'allegato A al presente regolamento), sulla base della loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come già determinato e approvato dalla Commissione Edilizia per le stesse finalità connesse all'applicazione della TOSAP di cui al titolo II, del D.Lgs. n. 507, del 15.11.1993.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente si intendono già recepite dalla tariffa come annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare all'occupante sono riconosciuti gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, fatta salva l'individuazione di una diversa misura nell'ambito del regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 72- Sanzioni

1. In tutte le ipotesi di omesso/parziale/tardivo versamento di un canone commesse dopo il 1° settembre 2024, si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 12,5 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 25 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.
2. A fronte di quanto disposto dall'art. 5 D.Lgs. 87/2024, in deroga al principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, alle violazioni di omesso/parziale/tardivo versamento commesse prima del 1° settembre 2024, continuerà ad applicarsi la precedente sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15 per cento dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento, ovvero pari al 30 per cento dell'importo che sia stato omesso o che sia stato

tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento

3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 70 del presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento delle entrate del Comune.

Articolo 73 - Attività di recupero

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 74 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

ALLEGATO A - Suddivisione del territorio comunale in categorie

- **I categoria:** Via Gracco del Secco, Vicolo della Misericordia, P.zza Bajos, Porta Vecchia, XX Settembre, F Campana, Via Dietro le Mura, P.zza S. Caterina, Castello, P.zza Duomo, Via di Mezzo, Via delle Romite, Via delle Volte, P.zza Canonica, Via Masson, Botroni, Via C. Battisti, P.zza Arnolfo, Mazzini e P.zza Scala, Cennini, Spugna, Usimbardi, Roma, Oberdan, Fossi, Pieve in Piano, Martiri della Libertà, Don Minzoni, XXV Aprile, Diaz, P.zza S. Agostino, Garibaldi.
- **II categoria:** tutte le vie, piazze e frazioni del centro urbano di Colle alta e Colle Bassa che non sono indicate nella 1° categoria, non ch  le zone dell'Abbadia, dell'Agrestone, di Campolungo e le frazioni di Gracciano, delle Grazie e Campiglia.
- **III categoria:** zona di Querciolaia, S. Marziale, Borgatello, Quartaia e le tutte le altre non espressamente menzionate nelle precedenti categorie.